

Commissione il rinnovare una discussione già stata chiusa dalla Camera? Io dico che qui si vuole appunto rinnovare una questione che già fu risolta, una questione che già fu assolutamente decisa (*Segni di approvazione al centro ed alla destra*).

JACQUEMOUD Barone. J'ajouterai quelques mots à ce que vient de dire M. Galvagno. Le travail ayant été renvoyé à la Commission, et la Commission l'ayant examiné d'une manière plus ou moins sérieuse, il en résulte que si le rapport de M. Sineo était adopté, l'on viendrait toujours faire les mêmes objections, et il s'en suivrait que la loi ne pourrait jamais être discutée. La Chambre a décidé hier que l'on passerait immédiatement à la discussion. La Commission a fait son travail, maintenant la Chambre est appelée à voter sur les articles.

SINEO. Io ripudio le conseguenze che i preopinanti hanno voluto trarre dalle mie parole, conseguenze affatto incostituzionali, e fortemente mi meraviglio che abbiano potuto venirmi imputate. È assurdo il supporre che una Commissione, dopo una decisione della Camera, voglia riproporre la conclusione che è stata rigettata; osterebbe persino lo Statuto, perchè una proposizione rigettata non si può nella stessa sessione riprodurre. È dunque assurda e sconveniente la conseguenza che si è voluto trarre dalle mie parole. Ingiustamente del pari si è detto che la Commissione non siasi voluta occupare del merito della legge. Questo è erroneo, e debbo anche smentire questa allegazione per l'onore della Commissione di cui sono relatore. La Commissione ha dichiarato unicamente che essa credeva che prima che si facesse il rapporto sul merito speciale di questa legge, si dovessero fare operazioni preliminari; cioè esaminare negli uffici il merito complessivo di questa legge e delle altre precedenti. Ciò non vuol dire che non volesse occuparsi del merito di questa legge; anzi è precisamente il contrario, perchè ho fatto risultare dalla relazione stampata e distribuita ai signori deputati, che la Commissione aveva intrapresa scrupolosamente la discussione intorno a questa legge; ma venne questa discussione attraversata da considerazioni che parvero di un ordine superiore; si sospese quindi la discussione sopra il merito, e si portò alla Camera l'opinione della Commissione che, prima che si facesse un rapporto sul merito della nuova proposta del Ministero, la Camera potesse rimandare tutte le leggi agli uffici. Questa conclusione preparatoria non equivale certamente ad un rifiuto di esaminare; la Commissione conosceva il suo dovere, e non voleva certamente trasandarla. La Camera deciderà se il modo con cui si vorrebbe intendere la decisione di ieri sia o non sia conforme allo Statuto, sia o non sia conforme al regolamento; ma ciò che non debbo tollerare si è che si supponga che i membri della Commissione, qualora fossero nell'incarico di opinare specificamente sul merito della legge, possano avere in pensiero di riproporre una conclusione che fu rigettata.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHI. Faccio osservare che non solo non fu esaminata dalla pluralità degli uffici, ma che parecchi, e fra questi il II, al quale io appartengo, non l'hanno neppure veduta.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

CASSINIS. La Camera ieri ha già preso una decisione sull'emendamento del deputato Stara coll'ordine del giorno, il quale fu adottato dalla Camera. L'emendamento proposto dal deputato Stara portava, se non erro, che si mandasse al relatore di riferire sulla legge, e invece la Camera adottò un sistema opposto, e decise che immediatamente si passasse alla discussione della legge; mi pare che l'ordine del giorno adottato scioglie ogni nuova questione a questo riguardo e porta

la conclusione testè accettata, vale a dire che si debba fin d'ora entrare nella discussione generale della legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Domando la parola sul modo di porre la questione (*Rumori al centro*).

Ma è singolare che questo centro voglia sempre impedire le discussioni (*Nuovi e maggiori rumori*).

Mi pare che la questione dovrebbe essere posta in modo alquanto diverso da quello in cui essa viene formolata dal signor presidente. Forse converrebbe di esaminare non solo ciò che la Camera ha deliberato ieri, ma piuttosto quale sia la via per cui essa intende di procedere oggi. Quando si tratta di materie finanziarie, non conviene di procedere a passo di corsa. Bisogna dimostrare al paese che siffatte questioni si discutono con tutta la maturità di cui sono meritevoli. Vi sarà una guarentigia di più in favore della legge che avrete votata, se richiederete prima un rapporto speciale di una vostra Commissione. Mi sembra pertanto che la questione si potrebbe porre in questi termini:

« Se la Camera crede che si debba procedere alla discussione immediatamente senza il preavviso della Commissione. »

IL PRESIDENTE. Io non posso porla ai voti che in questi termini; chi intende che si debba procedere alla discussione immediata voglia levarsi in piedi.

(La Camera decide di passare alla discussione immediata).
(*Gazz. P.*)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL DECRETO 7 SETTEMBRE 1848.

FERRARIS. Credo di dovere sottoporre un mio dubbio alla decisione della Camera.

L'art. 1 della proposta legge riguarda unicamente il principio generale, che cioè il *minimum* delle rendite sul debito pubblico, il quale era stato fissato in lire 10, sia ridotto a sole lire 2, precisamente in contemplazione dei casi previsti dagli art. 12 e 13 dello stesso decreto.

Ma qualora venisse votato l'emendamento Arnulfo, sorgerebbe il dubbio, se eziandio colui il quale non farebbe che lo sborso di lire 40, e per conseguenza non avesse diritto che alla rendita di lire 2, non ostante che avesse fatta la dichiarazione dopo il termine stabilito, giusta l'art. 7, avesse diritto a quei vantaggi che la legge assicura ai più diligenti. Mi pare perciò conveniente che l'articolo di legge venga conservato tal quale come venne proposto, se non che l'emendamento Arnulfo, che tende a rimuovere ogni dubbio, potrà aver luogo in linea separata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare questa modificazione, ma ripeto che non la credo necessaria, poichè quando si confrontino le leggi, si vedrà chiaramente che i contribuenti per somme inferiori di lire 160 (se si tratta di quelli che hanno contribuito nel termine utile per godere del favore) non avrebbero potuto godere individualmente del beneficio di ottenere il sei ed il quattro per cento sulle somme offerte, se non si fossero uniti parecchi insieme per metterle in capo di un solo: ora si toglie l'opposizione che nasceva dallo avere individualmente una cedola propria, col dare la facoltà di ridurre la somma al limite minimo per cui si debbe contribuire, cioè a lire 40: chi avrà contribuito lire 40 dopo la scadenza del termine utile avrà lire 2 di rendita, chi avrà contribuito per lire 40 prima di detta scadenza avrà lire 3 di rendita.